

Numero
6195

fr

0

Bellinzona
14 dicembre 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFGP
Palazzo federale ovest
CH-3003 Berna

*Invio per posta elettronica (Word e pdf):
cornelia.perler@bj.admin.ch*

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco in denaro Avvio della procedura di consultazione

Gentili signore, egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 30 settembre 2022 in merito alla summenzionata procedura di consultazione. L'avamprogetto, unitamente al relativo rapporto esplicativo, sono stati da noi esaminati in collaborazione con i servizi di polizia interessati.

Nella fase di allestimento della risposta è stato consultato anche l'Incaricato cantonale per la protezione dei dati, che ha formulato osservazioni che divergono da quelle presentate in questo scritto. Ci permettiamo pertanto di allegare alla presente la sua presa di posizione del 26 ottobre 2022.

Ringraziamo per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio.

La procedura di consultazione riguarda il disciplinamento per il reciproco scambio dei dati di giocatori esclusi dal gioco in denaro. L'accordo obbliga sostanzialmente gli organizzatori di giochi in denaro che constatano un motivo di esclusione dal gioco, a comunicare i dati riguardanti l'esclusione agli organizzatori di giochi in denaro dell'altro Stato. Giusta l'art. 80 della Legge federale sui giochi in denaro (LGD; RS 935.51) possono pronunciare delle esclusioni dal gioco le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione. Questa misura è emessa nei confronti di persone di cui si deve presumere che sono oberate di debiti, puntano poste sproporzionate rispetto al loro reddito o alla loro sostanza o di cui sanno che sono dipendenti dal gioco grazie a una comunicazione di un servizio specializzato.

Lo scrivente condivide di principio la proposta di accordo così come formulata, ritenendola confacente e in linea con gli obiettivi prefissati dalla legislazione federale in

RG n. 6195 del 14 dicembre 2022

materia di giochi in denaro. In particolare si saluta positivamente la volontà di rafforzare la protezione sociale oltre frontiera, mediante l'istituzione di un registro comune.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Claudio Zali

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Allegato:

- Osservazioni del 26 ottobre 2022 dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Comando della Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch; servizio.giuridico@polca.ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Incaricato cantonale della protezione dei dati (protezioneati@ti.ch)
- Pubblicazione in internet

telefono
web

Via Canonico Ghiringhelli 1
6501 Bellinzona
+41 91 814 45 01
www.ti.ch/protezionedati

Repubblica e Cantone Ticino
Cancelleria dello Stato
Servizi giuridici del Consiglio di Stato

persona
incaricata

Giordano Costa

**Incaricato cantonale della protezione dei dati
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

+41 91 814 45 01
giordano.costa@ti.ch

Dipartimento delle istituzioni
Segreteria generale
Residenza

Bellinzona 26 ottobre 2022

**Consultazione – Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein
concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco
del denaro**

Gentili signore,
egregi signori,

Vi trasmettiamo le nostre osservazioni riguardanti l'Accordo in oggetto.

Nella misura in cui il registro di cui all'art. 6 dell'Accordo si distingue dal registro secondo l'Ordinanza federale sui giochi in denaro (OGD; RS 935.511; art 42) – e il rapporto esplicativo riserva esplicitamente tale ipotesi –, la rispettiva protezione dei dati non è sufficientemente disciplinata. Devono pertanto essere richiamati nell'Accordo perlomeno i principi generali della protezione dei dati riconosciuti in ambedue i Paesi e applicabili a tale registro, segnatamente quelli riguardanti la conservazione e la cancellazione dei dati. Attualmente, l'Accordo riserva unicamente e in modo generale le disposizioni di protezione dei dati vigenti nei due Paesi (art. 10).

Proponiamo pertanto le seguenti modifiche:

Art. 8 Obbligo d'informazione degli organizzatori di giochi in denaro

La norma va completata con la seguente frase: *“Nel caso in cui gli organizzatori tengano un registro comune conformemente all'art. 6, la persona interessata deve inoltre essere informata riguardo alla sua iscrizione a tale registro, all'organo responsabile, allo scopo e al contenuto dello stesso”.*

Art. 10 Protezione dei dati

La norma va completata con i seguenti nuovi capoversi:

“Cpv. 2: Garantiscono, in particolare, la proporzionalità, la finalità, l'esattezza e la sicurezza dei dati”.

Cpv. 3: Garantiscono la conservazione e la cancellazione dei dati conformemente al diritto interno applicabile”.

Cordiali saluti.

INCARICATO CATONALE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI


Giordano Costa